Provincia di Livorno

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI BIBBONA, CASTAGNETO CARDUCCI, CECINA, COLLESALVETTI E ROSIGNANO MARITTIMO

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1 TIPO DI PROCEDURA E OGGETTO DELL'APPALTO

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 477 del 26/05/2016 così come rettificata con determinazioni n. 489 del 27/05/2016 e n. 603 del 29/06/2016, assunte dal Dirigente Responsabile del settore Promozione della Città e della Persona del Comune di Cecina, è indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del contratto pubblico di appalto per il servizio di

GESTIONE DEI CORSI DELLA SCUOLA DI MUSICA E DEI CORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTE DEL COMUNE DI CECINA PER 5 ANNI SCOLASTICI

CODICE CIG: 6735364633

Si tratta di appalto di servizio con codice CPV 79952100-3 ricompreso tra i servizi dell'allegato IX al d.lgs 50/2016 per i quali la soglia di rilevanza comunitaria ammonta ad € 750.000,00 iva esclusa.

L'oggetto dell'appalto può riassumersi nelle seguenti prestazioni, salvo più precise indicazioni che risultano meglio specificate nel capitolato speciale d'appalto:

- organizzazione e gestione Scuola di Musica Comunale in base alle normative vigenti in materia;
- organizzazione e gestione dei Corsi di Educazione Permanente;
- organizzazione di concerti in orario pre-serale nel periodo estivo al Parco Archeologico Comunale o in altro luogo da individuarsi di concerto tra il Gestore e l'Amministrazione Comunale;

I servizi dovranno essere svolti comunque nel rispetto del progetto presentato e per quanto attiene la Scuola di Musica anche nel rispetto del regolamento allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 29\09\2004.

La stazione appaltante è il Comune di Cecina (LI), che si avvale del Comune di Rosignano Marittimo, quale Centrale Unica di Committenza in forza dell'art. 9 della convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2015, per l'affidamento del contratto, nel rispetto dell'art. 37, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016.

L'intera procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana https://start.e.toscana.it/rtrt/.

Categoria merceologica START: SERVIZI CULTURALI

Tutte le caratteristiche del servizio richiesto sono definite nella documentazione di gara presente sulla piattaforma informatica sopracitata e sul sito internet della CUC: www.comune.rosignano.livorno.it, alla voce "Bandi".

Art. 2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo del servizio, riferito al quinquennio considerato dalla data di stipula del contratto, ammonta ad € 457.000,00 (euro quattrocentocinquantasettemila/00), interamente soggetto a ribasso in quanto gli oneri per la rimozione dei rischi da interferenza sono stati quantificati pari a zero, con conseguente esonero dall'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. L'importo come sopra quantificato è al netto dell'IVA.

Il corrispettivo per l'aggiudicatario sarà determinato dall'importo a base di gara decurtato del ribasso offerto, oltre IVA, e dall'introito diretto delle tariffe, dei corsi di musica e dei corsi di educazione permanente, stabilite dall'Amministrazione comunale, quantificate presuntivamente in € 58.400,00 annui per la scuola di musica, prendendo a riferimento la media degli iscritti negli ultimi anni, pari a n. 165, ed in € 18.000,00 annui per i corsi di educazione permanente, con una media degli ultimi anni di 180 iscritti, per un totale di introiti stimato, sul quinquennio, di € 382.000,00. Considerato, pertanto, il valore totale del corrispettivo quinquennale (importo a base di gara e introito diretto delle tariffe), ai fini dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 il contratto si attesta al di sopra della soglia comunitaria.

Trattandosi di prestazioni compensate a corpo, il prezzo convenuto non potrà essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione stessa.

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

3.1 Requisiti

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici, anche in forma raggruppata, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016 nonché le cooperative sociali iscritte negli appositi albi regionali. Ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti tra i soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza rappresenta motivo di esclusione, da dichiararsi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) Requisiti di ordine generale:

 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 da dichiarare in modo analitico secondo quanto contenuto nell'allegato n. 1 al presente disciplinare; 2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

b) Requisiti di ordine speciale:

1) Operatore economico partecipante in forma singola o consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n . 50/2016, ivi comprese le cooperative sociali iscritte negli appositi albi regionali in possesso di:

Idoneità professionale:

- 1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente (o altri Albi analoghi per i concorrenti stranieri di Paesi UE) per attività che consentano l'espletamento dei servizi oggetto della presente procedura oppure iscrizione agli Albi/Registri previsti per la tipologia di operatore economico concorrente;
- idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.

Capacità economico-finanziaria:

- 3. fatturato relativo a servizi uguali o similari a quelli oggetto di appalto prestati nel triennio antecedente alla data di scadenza dell'offerta, per un importo medio annuo almeno pari a € 90.000,00;
- 4. almeno una referenza bancaria attestante la solidità e la solvibilità dell'impresa;

Capacità tecnico-professionale:

- 5. realizzazione, nell'ultimo triennio, di servizi uguali o similari a quelli oggetto di appalto a favore di soggetti pubblici o privati, per un importo medio annuo almeno pari a € 90.000,00, con indicazione della tipologia, ammontare, durata e destinatario;
- 6. adeguata organizzazione aziendale e attrezzatura necessaria per la realizzazione del progetto presentato e per l'effettuazione dello stesso nei termini richiesti, garantendo che alla data di avvio dell'incarico il progetto presentato ed approvato in sede di gara sarà svolto da un numero sufficiente di addetti per garantire i servizi affidati anche nei casi in cui sia necessario provvedere a sostituzioni. Il requisito dovrà essere dimostrato con l'indicazione del nominativo e della qualifica del Responsabile del servizio che opererà in loco con poteri organizzativi, con la descrizione

delle attrezzature tecniche a disposizione e con la dichiarazione, o allegazione di curriculum, circa il possesso dei titoli di studio e professionali da parte del personale docente, indicati quali requisiti minimi nel capitolato speciale di appalto - Allegato B:

per il Direttore della Scuola di Musica:

possesso di diploma di conservatorio e avere svolto per almeno un triennio l'incarico di direttore di scuola di musica;

per l'incarico di docente nei corsi di strumento e musica d'insieme, corso individuale e collettivo di solfeggio, corso collettivo di base e avanzato: diploma previsto dai Conservatori di Stato o Istituti pareggiati per la disciplina specifica;

per l'incarico di docente nel corso di propedeutica:

diploma di strumento, diploma di didattica della musica, o almeno un corso di perfezionamento in didattica della musica ottenuto presso i Conservatori o Istituti pareggiati, presso altri istituti o enti;

per l'incarico di docente nel corso di coro:

diploma di strumento e diploma di musica corale e direzione di coro o aver svolto attività continuativa di direzione di coro per almeno 5 anni.

per il personale docente nei corsi di educazione permanente:

esclusivamente per quanto attiene all'insegnamento delle lingue, il docente dovrà essere madrelingua o in possesso di titolo di laurea specifico

2) Raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o GEIE che risultino complessivamente in possesso del requisito di capacità economico-finanziaria data dal fatturato e dei requisiti di capacità tecnico-professionale, prescritti per le imprese singole, nei limiti previsti dalla vigente normativa. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I requisiti di idoneità professionale e la referenza bancaria debbono essere posseduti da ogni impresa facente parte del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, non possono stipulare contratti con il Comune di Cecina gli operatori economici con sede in uno Stato estero per la cui legislazione non sia possibile identificare i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale e comunque il controllo. La stipula è comunque consentita qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007.

Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 è altresì accettata la produzione delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 ed integrato con le dichiarazioni richieste nel presente disciplinare, in esso non contenute.

3.2 Ulteriori precisazioni per la partecipazione di R.T.I. e consorzi

I consorzi sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell'art. 45 D.Lgs.50/16.

Alle condizioni previste dall'art. 48, comma 8, d.L.g.s. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45 lett. d) (R.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti. In questo caso, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i RTI o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nella medesima dichiarazione, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., i R.T.I. ed i consorzi ordinari (artt. 45 lettere d) ed e)) sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Per i R.T.I. e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45 lett. d) ed e), tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i R.T.I. o i consorzi.

Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del citato decreto (assenza dei motivi di esclusione) e al possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; per i consorzi di cui alla lettera b) e per i consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45 le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7.

Sarà disposta l'esclusione di tutti i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettera b) e lett. c) del d.lgs 50/2016 qualora i medesimi dichiarino di concorrere per conto della stessa impresa associata. Tale esclusione opererà nel medesimo modo anche qualora l'identità riguardi una sola impresa fra quelle indicate come soggetti per conto dei quali i Consorzi concorrono.

Nel caso in cui il consorziato per cui il Consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) o lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, l'impresa, consorziata di

quest'ultimo, esecutrice del servizio e anche nei confronti della stessa opereranno le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima gara dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) e delle imprese ad essi consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere. Ciò integra gli estremi del reato di cui all'art. 353 del codice penale (turbata libertà degli incanti). Pertanto, in caso di rilevata partecipazione alla medesima gara di consorzio di cui alla lettera b) o lettera c) e di imprese ad esso consorziate per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, si provvederà all'esclusione del consorzio e delle consorziate concorrenti.

Tutte le presenti prescrizioni costituiscono elementi essenziali per le finalità di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto previste dal D.Lgs. n. 50/2016; pertanto, l'inosservanza di anche una sola di esse, come delle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 del D.L.g.s. 50/16, costituisce motivo di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ove prevista.

Qualora debba essere dato avvio al procedimento di regolarizzazione previsto dal citato art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la richiesta sarà inoltrata all'impresa autrice dell'irregolarità e, per conoscenza, alle restanti imprese facenti parte del RTI o consorzio ordinario. La sanzione sarà comminata alla stessa impresa autrice dell'irregolarità, con responsabilità solidale di tutte le altre costituenti il RTI o consorzio ordinario. Nel caso in cui non si proceda nei tempi dati alla regolarizzazione accompagnata dal pagamento della relativa sanzione, la stazione appaltante provvederà all'esclusione dalla gara.

3.3 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs., n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve comprovare in sede di gara a questa stazione appaltante che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali capacità per tutta la durata del periodo contrattuale.

Il concorrente non può ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale né per soddisfare i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 3.1, lettera b)1)1. (iscrizione CCIAA-Albi) e b)1)2. (idoneità tecnico-professionale ex art. 16 L.R.T. n. 38/07), in quanto di contenuto soggettivo.

Per quanto concerne il requisito di cui alla lettera b)1)6. (titoli di studio e professionali), ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 il concorrente può avvalersi del requisito professionale di altro soggetto soltanto a condizione che quest'ultimo esegua direttamente il servizio per cui tale requisito è richiesto.

Il concorrente che intenda avvalersi di altro soggetto per il soddisfacimento dei requisiti possibili oggetto di avvalimento deve allegare, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/16, oltre alla documentazione prevista al successivo art. 6:

- a) una sua dichiarazione nella quale manifesti la volontà di avvalersi, in relazione alla gara cui partecipa, dell'impresa (indicare le generalità dell'impresa ausiliaria) per soddisfare i seguenti requisiti (indicare i requisiti);
- b) una dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000 sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (Allegato 1-bis e 2-bis);
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e con la quale attesti di non partecipare alla gara in proprio o come associata o come consorziata o come ausiliaria di altre imprese che partecipano alla gara (Allegato 2-bis);
- d) il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Da tale contratto dovrà emergere l'elencazione, in forma analitica, delle risorse di cui l'impresa concorrente si avvarrà nonché la prova che l'impresa ausiliaria disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile di tali risorse per tutta la durata del periodo contrattuale e che tali risorse saranno effettivamente utilizzate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3, nel caso in cui la C.U.C. verifichi il mancato soddisfacimento dei requisiti da parte dell'ausiliaria, l'operatore economico dovrà procedere alla sua sostituzione.

Qualora l'avvalimento non sia accompagnato da affitto di azienda, il contratto dovrà riportare le modalità con le quali saranno effettuati idonei controlli da parte dell'impresa ausiliaria affinché la prestazione presenti le caratteristiche di qualità attese.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante eseguirà, in corso di esecuzione, verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell'ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), del presente paragrafo devono essere rese dai rispettivi legali rappresentanti dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria ai sensi degli articoli 46 e 47 della D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Qualora la stazione appaltante riscontri la non veridicità di quanto dichiarato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, procederà all'esclusione dalla gara del concorrente e all'escussione della garanzia, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/16. Il fatto sarà quindi oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalti ai sensi dell'art. 80 comma 12 del dlgs 50/2016.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto come previsto all'art. 89 comma 6.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'impresa ausiliaria che l'impresa ausiliata. In tali casi tutte le imprese coinvolte saranno escluse dalla gara, come previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Art. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

La valutazione verrà effettuata con riferimento all'offerta complessiva proposta per la gestione dei servizi oggetto di gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e all'offerta economica, utilizzando il metodo aggregativocompensatore di cui alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n \left[W_i * V_{(a)i} \right]$$

dove:

C_a = valutazione dell'offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

W_i = punteggio massimo attribuibile all'elemento di valutazione (i)

V_{(a)i} = coefficiente di valutazione attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno

 \sum = sommatoria

Il punteggio complessivo pari a 100 punti viene così suddiviso:

a. ELEMENTO DI CARATTERE QUALITATIVO:

MAX PUNTI 70

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica saranno valutati i seguenti aspetti:

1. MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO

max punti 25

Saranno oggetto di valutazione i seguenti sub-elementi:

La valutazione sarà effettuata sulla base di attestazioni di ulteriori servizi rispetto a quelli necessari all'ammissione alla gara, comunque attinenti a quelli previsti dal presente capitolato, eseguiti a regola d'arte, certificati presso soggetti pubblici o privati per il quinquennio precedente in ragione di 1 punto per ogni anno.

1.2 Esperienze, qualificazioni e formazione del personale da destinare specificatamente ai servizi oggetto di gara max punti 20

Sarà valutata l'esperienza nell'espletamento del servizio specifico, i titoli di studio e/o professionali e i curriculum del/i responsabile/i del progetto del direttore della scuola di musica e degli insegnanti della Scuola di Musica e dei Corsi di Educazione Permanente ulteriori rispetto a quelli richiesti quali requisiti minimi. L'offerta relativa all'elemento in esame dovrà essere contenuta in massimo 5 pagine e redatta con font "times new roman" passo 12 interlinea 1,5; eventuali pagine prodotte in aggiunta alle cinque non saranno valutate.

2. QUALITÀ PROGETTUALE RELATIVA ALLA SCUOLA DI MUSICA max punti 30

Ferma restando la necessità che sia garantita l'attivazione dei corsi di cui all'allegato A al capitolato speciale, sarà valutato il progetto generale di organizzazione e funzionamento della Scuola di Musica all'interno del quale dovranno essere indicati i percorsi di studio relativi alla musica classica ed alla musica jazz. Saranno inoltre valutate le iniziative di promozione e valorizzazione della scuola e il progetto relativo ai concerti estivi pre-serali. L'offerta relativa all'elemento in esame dovrà essere contenuta in massimo 10 pagine e redatta con font "times new roman" passo 12 interlinea 1,5; eventuali pagine prodotte in aggiunta alle cinque non saranno valutate.

L'assegnazione del punteggio relativo alla qualità progettuale si comporrà dei seguenti sub-elementi di valutazione:

2.1 Qualità ed articolazione complessiva del progetto max punti 20

2.2 Capacità di valorizzazione della scuola di musica max punti 5

2.3 Innovazione didattica e formativa della scuola di musica max punti 5

3. QUALITÀ PROGETTUALE RELATIVA AI CORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTE max 15 punti

Ferma restando la necessità che sia garantita l'attivazione dei corsi di cui all'allegato A al capitolato speciale, sarà valutato il progetto generale di organizzazione e funzionamento dei corsi di educazione permanente all'interno del quale dovranno essere indicati i percorsi di studio relativi alle lingue straniere e quelli relativi ai corsi culturali. L'offerta relativa all'elemento in esame dovrà essere contenuta in massimo 5 pagine e redatta con font "times new roman" passo 12 in-

terlinea 1,5; eventuali pagine prodotte in aggiunta alle cinque non saranno valuta-

L'assegnazione del punteggio relativo alla qualità progettuale si comporrà dei seguenti sub-elementi di valutazione:

3.1 Qualità ed articolazione complessiva del progetto

max punti 10

3.2 Innovazione didattica e formativa dei corsi di educazione permanente max punti 5

Criteri motivazionali

Ai fini dell'attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun elemento e sottoelemento di valutazione, la commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:

Ottimo: coefficiente 1 Buono: coefficiente 0,8 Discreto: coefficiente 0,6

Più che sufficiente: coefficiente 0,4

Sufficiente: coefficiente 0,2 Non giudicabile: coefficiente 0

Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del grado di soddisfacimento dell'elemento e sub-elemento valutato. Pertanto, per ogni elemento e subelemento oggetto di valutazione, sarà attribuito:

- ➢ il coefficiente 1 all'offerta giudicata di ottima qualità per assoluta completezza in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e pieno soddisfacimento dell'elemento valutato;
- > il coefficiente 0,8 all'offerta giudicata di buona qualità per rilevante trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e buon soddisfacimento dell'elemento valutato;
- ➢ il coefficiente 0,6 all'offerta giudicata di discreta qualità per soddisfacente trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e discreto soddisfacimento dell'elemento valutato;
- ➢ il coefficiente 0,4 all'offerta giudicata di qualità più che sufficiente per apprezzabile trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e apprezzabile soddisfacimento dell'elemento valutato;
- ➢ il coefficiente 0,2 all'offerta giudicata di sufficiente qualità per minima trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e minimo soddisfacimento dell'elemento valutato;
- ➢ il coefficiente 0 (zero) all'offerta priva di migliorie o ritenuta assolutamente non rispondente alle esigenze dell'Amministrazione per contrasto con il progetto a base di gara

Si prenderanno in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.

Effettuata tale valutazione, la commissione, qualora non si sia espressa all'unanimità, procederà a calcolare la media dei coefficienti espressi per ciascun elemento di valutazione e moltiplicherà il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo sopra stabilito per lo stesso elemento.

Si precisa che l'impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio come da progetto a base di gara, applicando il ribasso proposto, sia nell'ipotesi in cui l'offerta abbia ottenuto zero punti con riferimento a singoli elementi di valutazione, ferma restando la necessità che la valutazione complessiva abbia superato la soglia di sbarramento di cui all'ultimo capoverso del presente paragrafo, sia nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ritenga non opportuno recepire alcuni aspetti delle migliorie proposte.

Si specifica, inoltre, che non potranno essere accettate e, quindi saranno trattate come "non giudicabili" con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero), varianti alle condizioni obbligatorie come individuate nel progetto posto a base di gara.

Non saranno ammesse alla successiva fase i concorrenti le cui offerte tecniche abbiano conseguito un punteggio inferiore a 35/70 prima dell'omogeneizzazione di cui al paragrafo seguente. Di conseguenza sarà esclusa anche l'eventuale unica offerta che non abbia raggiunto questo punteggio.

Omogeneizzazione delle valutazioni

Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative agli elementi di carattere qualitativo e quelle relative al prezzo, alla migliore valutazione dell'elemento qualitativo sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l'assegnazione del massimo punteggio previsto per l'elemento in questione (elemento a.1 punti 25, elemento a.2 punti 30 ed elemento a.3 punti 15), alle altre offerte saranno attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:

Ci = Vi/Vmax

dove:

Ci rappresenta il coefficiente da attribuire all'offerta i-esima

Vi rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell'offerta i-esima Vmax rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

b. ELEMENTO DI CARATTERE QUANTITATIVO

MAX PUNTI 30

1. PREZZO

max punti 30

Il punteggio relativo a tale elemento sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} * (R_i/R_{max})$$

Dove:

P_i = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

 P_{max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

 R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara

Art. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

5.1 Documentazione da presentare

La documentazione da presentare, come richiesta tramite START, e le offerte tecniche ed economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni allegate al presente disciplinare e presenti tra la documentazione della procedura telematica, devono pervenire entro e non oltre il giorno 10 agosto 2016 ore 13:00:00

Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Questa Amministrazione non assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo concernente il funzionamento della procedura, la documentazione non sia presente sul sistema in tempo utile.

Le modalità ed il termine sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta o documento pervenuti al di fuori della procedura telematica sia entro che oltre il termine sopra indicato, anche se sostitutivi o integrativi di offerta precedente.

5.1.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Quale documentazione amministrativa, da produrre nella busta virtuale amministrativa, sono richiesti, a pena di esclusione dalla gara all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, i seguenti documenti, in formato elettronico, firmati digitalmente dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016:

1. domanda di partecipazione, redatta compilando l'apposito form proposto dal sistema START, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e nella quale, in caso di partecipazione in forma consortile, sia specificata la tipologia di consorzio cui il concorrente stesso appartiene fra quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Si ricorda che nella documentazione d'offerta i costituenti il raggruppamento devono riportare l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nel medesimo documento, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La domanda può essere sottoscritta anche

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

- 2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte del legale rappresentante del concorrente da rendersi utilizzando il form presente su START ed i modelli allegati al presente disciplinare e resi disponibili sulla stessa piattaforma START (allegato 1 e allegato 2) o propri modelli (ivi compreso il DGUE di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016) purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati, a pena di esclusione, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, relative alle seguenti situazioni qualificate come essenziali ai fini del citato art. 83, comma 9:
 - a. a. possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lettera a) del presente disciplinare di gara, dichiarato analiticamente come previsto nel modello allegato (allegato 1). Si ricorda
 che il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1 deve essere dichiarato, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di
 regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016, anche da tutti i soggetti indicati nel comma 3 del medesimo articolo.
 - b. possesso dei requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, lettera b) del presente disciplinare di gara (allegato 2);
 - c. (per le sole imprese che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 110 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016): possesso dell'autorizzazione del giudice delegato e relativi estremi (Allegato 1), cui dovrà essere allegata la documentazione richiesta dall'art. 110, comma 5, qualora l'ANAC, sentito il giudice delegato, subordini la partecipazione alla presente gara alla necessità di avvalimento di altro operatore economico in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale di cui al precedente art. 4, paragrafo 4.1. Si precisa inoltre che, nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art.110 citato, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati all'art. 4, paragrafo 4.1, del presente disciplinare di gara, da parte dell'impresa ausiliaria, deve essere dichiarato analiticamente come previsto nei modelli allegato 1-ter e allegato 2ter o propri modelli (ivi compreso il DGUE) purché aventi il medesimo contenuto degli allegati sopra indicati a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art 83 del d.lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia che il mancato possesso dei requisiti alla data di scadenza del bando rende l'offerta irricevibile; pertanto, non potrà applicarsi il procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

NB: Si richiama l'attenzione sul fatto che è necessario che il concorrente indichi il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs 50/16. Allo scopo è necessario compilare la corrispondente dichiarazione presente nel

form presente nella piattaforma START. La dichiarazione di cui al presente N.B. non è richiesta a pena di esclusione, ma sarà oggetto di regolarizzazione senza applicazione di sanzione qualora i medesimi dati non siano indicati in altra documentazione della stessa offerta.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in <u>raggruppamento temporaneo</u> o <u>consorzio ordinario</u> o <u>GEIE non costituiti</u>, le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 1. e 2. debbono essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE.

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre.

Le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e quindi inerenti l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. devono essere rimesse da tutti gli eventuali ulteriori soggetti cui sono conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici, soci di maggioranza in società di capitale con meno di quattro soci e cessati dalla carica, secondo quanto contenuto nei modelli acclusi in calce all'allegato 1. Si specifica che in caso di società diverse da s.n.c. e s.a.s. costituite da 2 soci in possesso del 50% ciascuno delle quote, le dichiarazioni debbono essere prodotte da entrambi i soci.

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte di tali soggetti, il Legale Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno dei fatti oggetto di obbligo dichiarativo. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i soggetti cui sono stati conferiti poteri di legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

- 3. (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito):
 originale o copia autenticata della procura relativa al mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
- 4. (Nel caso di consorzi tra società cooperative di cui alla L. 422/1909 e al D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985, nonché nel caso di consorzi stabili) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 2., che deve essere rimessa anche da tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio quali imprese per le quali il medesimo consorzio concorre;
- 5. Garanzia di € 9.140,00 (euro novemilacentoquaranta/00) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto indicato nel bando di gara, mediante cau-

zione o fideiussione. La cauzione può essere costituita con assegno circolare o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Cecina. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'at. 161 del Dlgs 24/02/1998 n. 58, in originale, predisposta sulla base dello schema tipo approvato con D.M.A.P N. 123 del 12/03/2014 ed integrata con la dizione di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. In caso di cauzione costituita da assegno circolare o da deposito a titolo di pegno, il concorrente è tenuto a caricare sulla piattaforma START la copia scansionata e ad inoltrare il documento originale alla Centrale di Committenza presso il Comune di Rosignano Marittimo – via dei Lavoratori n. 21 57016 Rosignano Marittimo – entro lo stesso termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora non sia disponibile l'originale della fideiussione in formato elettronico e firmato digitalmente dal fideiussore, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea. In questo caso il concorrente dovrà provvedere anche all'inoltro separato dell'originale analogico (documento cartaceo) nello stesso termine di presentazione dell'offerta; il mancato ricevimento nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia deve essere emessa a favore della stazione appaltante Comune di Cecina e prevedere l'impegno, anche di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione di appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 in favore della stazione appaltante (Comune di Cecina), valida fino alla fine del servizio.

In caso di cauzione costituita da assegno circolare, versamento presso la Tesoreria o da deposito a titolo di pegno, l'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 deve essere allegato all'assegno, alla ricevuta del versamento o al documento di deposito e caricato sulla piattaforma START. Qualora detto impegno non sia firmato digitalmente dal garante, occorre caricare sulla piattaforma la copia scansionata ed inoltrare il documento originale cartaceo con firma autografa del garante alla Centrale di Committenza presso il Comune di Rosignano Marittimo – via dei Lavoratori n. 21 57016 Rosignano Marittimo – entro lo stesso termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Il mancato ricevimento del documento originale nel termine previsto sarà oggetto di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

La mancanza di anche uno soltanto degli elementi sopra elencati, costituenti contenuto necessario della garanzia, costituisce causa di esclusione, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

In caso di riunione dei concorrenti, la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

La garanzia può essere presentata e firmata dal solo mandatario purché, a pena di esclusione all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nella stessa siano chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito l'eventuale inadempimento.

Si applicano le disposizioni sulla riduzione della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i come di seguito specificato:

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI 014001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Come previsto dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora A.N.AC.) con determinazione n. 44 del 27/9/2000 in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti orizzontale o consorzio ordinario, per usufruire della facoltà di riduzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutti i professionisti del raggruppamento o consorzio ordinario. Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., fa fede la certificazione di qualità del Consorzio.

- 7. dichiarazione bancaria o di intermediario finanziario autorizzato ai sensi del d.lgs. n. 385/1993, attestante la solidità e solvibilità dell'impresa, di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3.1, lettera b), punto 1)4. Nel caso di partecipazione in forma aggregata, ogni soggetto componente deve presentare la dichiarazione;
- 8. Dichiarazione di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici, consultabile tra gli atti di gara, e formale impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta (allegato 2).
- 9. <u>Stampa</u> della ricevuta del pagamento del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'importo di € 35,00 (trentacinque/00) qualora lo stesso sia stato effettuato on-line oppure <u>originale</u> dello scontrino rilasciato dal punto vendita della rete tabaccai. Ai fini del pagamento di cui sopra si segnala che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 6735364633

Il pagamento di cui sopra può essere effettuato con le seguenti modalità:

On-line: mediante carta di credito dei circuiti VISA. Master Card, Diners, American Express, collegandosi al servizio di riscossione e seguendo le istruzioni a video.

In contanti: presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini previa presentazione del modello da scaricare collegandosi al "servizio di riscossione" dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

NB: collegandosi al sito www.anticorruzionc.it è presente il link di collegamento sia alla delibera ANAC n. 163 del 22/12/2015 sia alle istruzioni in vigore dal 01/01/2015 che specificano le nuove modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici. Al sito www.lottomaticaservizi.it sono indicati i punti vendita abilitati dove poter effettuare i pagamenti in contanti. Si segnala, tuttavia, che per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile dalla

homepage sul sito web dell'Autorità (<u>www.anticorruzione.it</u>), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010."

Nel caso di partecipazione di R.T.I. il versamento dovrà essere effettuato dall'impresa designata o che verrà designata quale capo gruppo mandataria.

Nel solo caso di operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente. bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

10. Sopralluogo. I concorrenti dovranno prendere preventivamente visione dei locali sede dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto L'effettuazione del sopralluogo è adempimento previsto a pena di immediata esclusione in quanto elemento essenziale dell'offerta in considerazione del fatto che è finalizzato a prendere conoscenza dei luoghi e degli spazi messi a disposizione, ove deve essere eseguita la prestazione dedotta in contratto. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i soggetti concorrenti dovranno contattare l'ufficio Attività Culturali ed Educative (dott.ssa Chiara Selvi - U.O. Attività Culturali ed Educative - tel 0586.611606 — c.selvi@comune.cecina.li.it) e richiedere apposito appuntamento, da svolgersi in orario di ufficio.

Le imprese devono inviare all'indirizzo mail <u>c.selvi@comune.cecina.li.it</u> il nominativo o i nominativi del legale rappresentante o di altro soggetto tra quelli di seguito elencati, munito di apposita delega scritta, che parteciperà al sopralluogo.

Il sopralluogo è effettuato, con il Responsabile del Procedimento o suo delegato, esclusivamente dai seguenti soggetti:

- 1. <u>titolare o legale rappresentante dell'impresa</u> (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente per operatori economici esteri);
- 2. <u>direttore Tecnico dell'impresa</u> (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità e di certificato CCIAA o equivalente
- per operatori economici esteri);
- 3. <u>soggetti muniti di procura notarile</u> (comprovata mediante esibizione di documenti di identità del procuratore e copia della procura notarile);
- 4. soggetto tecnico delegato dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, purché dipendente dell'impresa stessa. In tal caso è necessario che costui presenti dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000 a firma del titolare o rappresentante legale dell'impresa, nella quale specifica le mansioni ricoperte all'interno dell'azienda, con allegata copia conforme dell'estratto del libro unico in cui si evidenzi il rapporto di dipendenza dall'impresa del tecnico delegato.

Si precisa che ogni soggetto anche se rappresentante legale non potrà rappresentare più di una impresa (pertanto sarà rilasciata una sola attestazione a soggetto).

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, dall'impresa designata o che sarà designata quale capogruppo (titolare, legale rappresentante, procuratore o tecnico dipendente) oppure da una delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario (titolare, legale rappresentante, procuratore o tecnico dipendente) già individuata o che sarà individuata quale mandante. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di almeno un componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti o non costituiti costituisce motivo di immediata esclusione.

In caso di consorzio con propria personalità giuridica (art. 45, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/16), il sopralluogo può essere effettuato, indistintamente, dal consorzio stesso (titolare, legale rappresentante, procuratore o tecnico dipendente) oppure da un'impresa consorziata che il consorzio indicherà, in fase di gara, quale esecutrice dell'appalto. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di almeno uno dei soggetti sopra indicati, così come l'effettuazione del sopralluogo da parte di impresa consorziata che non sarà indicata dal consorzio, in fase di gara, quale impresa esecutrice, costituiscono motivo di immediata esclusione.

All'effettuazione del sopralluogo, verificate le identità dei soggetti intervenuti, verrà compilata dalla stazione appaltante apposita attestazione in due copie: una sarà conservata agli atti da parte della stessa stazione appaltante e l'altra sarà consegnata al concorrente che la allegherà alla documentazione contenuta nella busta virtuale amministrativa. L'allegazione delle attestazioni non è richiesta a pena di esclusione, tuttavia, in caso di mancanza, si procederà ad escludere il concorrente qualora non risulti, agli atti della stazione appaltante, l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

Trattandosi di adempimento da effettuarsi prima della presentazione delle offerte, è esclusa la possibilità di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

11. Dichiarazione circa le eventuali parti di servizio che il concorrente intende subappaltare, nei limiti previsti dalle vigenti normative (si veda, in proposito, il successivo articolo 6) con indicazione di almeno una terna di nominativi di subappaltatori, nel rispetto dell'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. La presente dichiarazione (allegato 2) non è richiesta a pena di esclusione; si richiama, tuttavia, l'attenzione sul fatto che non potrà essere autorizzato alcun subappalto per quelle parti per le quali non sia stata indicata, dal concorrente, all'atto dell'offerta, la volontà di subappaltare né sarà autorizzato il subappalto qualora sia indicato un operatore economico non compreso nella terna dichiarata in sede di gara.

5.1.2 Conseguenze in caso di elementi e/o dichiarazioni mancanti, incomplete o irregolari.

Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui al precedente art. 5.1.1 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati e presenti sulla piattaforma START. Qualora non siano utilizzati tali modelli, la documentazione presentata dovrà contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 8, del d.lgs 50/16 e s.m.i., tutte le dichiarazioni richieste in quanto qualificate

come essenziali a sensi del comma 9 del citato art. 83, perché relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione.

La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni semplici e sostitutive richieste dal presente bando (anche da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio ordinario) è adempimento essenziale ai fini dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto imposto dal DPR 445/2000 e previsto a garanzia della certezza in ordine alla provenienza dell'offerta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, ai sensi dell'art 48 del D.Lgs n. 50/16, tutte le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara, in quanto essenziali nel rispetto del d.P.R. n. 445/2000, debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

È fatta salva la possibilità che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, sprovvisti di firma digitale, effettuino le dichiarazioni sostitutive di loro competenza (art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/16) sottoscrivendole con firma autografa. Tali dichiarazioni, firmate dai rispettivi dichiaranti e complete del documento di identità dei sottoscrittori, dovranno essere acquisite in modalità elettronica ed il relativo documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal concorrente.

Fatto salvo quanto diversamente specificato nel precedente art. 5.1. le dichiarazioni e le documentazioni ivi previste sono richieste a pena di esclusione dalla gara, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto attengono a prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, e devono contenere quanto previsto nei relativi punti.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, l'eventuale mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai precedenti articoli 4.3 (avvalimento) e 5.1.1, anche da parte di soggetti terzi, indicate come essenziali e previste nei vari punti a pena di esclusione all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria pari ad € 457,00 (1‰ dell'importo posto a base di gara) da versare a favore del Comune di Rosignano Marittimo, secondo le modalità che saranno indicate al trasgressore con apposita comunicazione. Il concorrente sarà invitato a rendere, integrare o regolarizzare quanto necessario, e a pagare la relativa sanzione, nel termine perentorio assegnato, non superiore a 10 giorni. Il documento comprovante l'avvenuto pagamento dovrà essere allegato alla documentazione richiesta. La mancata regolarizzazione nonché la regolarizzazione non accompagnata dal pagamento della sanzione entro il termine stabilito comporteranno l'esclusione dalla procedura. La sanzione dovrà essere pagata dal concorrente qualora intenda avvalersi del soccorso istruttorio, anche con esito negativo; non sarà, invece, dovuta, in caso di rinuncia ad avvalersi di tale strumento.

La procedura di regolarizzazione di cui all'art. 83 citato non potrà, in nessun caso, riguardare requisiti non posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

5.1.3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA

Quale documentazione concernente l'offerta tecnica, nella busta virtuale ad essa relativa deve essere contenuta, a pena di immediata esclusione dalla gara per

irricevibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, la seguente documentazione, in formato elettronico, firmata digitalmente, a pena di immediata esclusione, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

1. proposta progettuale contenente la descrizione delle migliorie rispetto al progetto posto a base di gara, che il concorrente intende offrire per l'effettuazione del servizio e che sono valutabili sulla base degli elementi indicati al precedente art. 4. La proposta sarà redatta seguendo la numerazione e la descrizione dell'elemento di valutazione di riferimento e riporterà, al suo inizio, apposito sommario da cui si deduca il collegamento alle specifiche voci di punteggio. La proposta sarà corredata da scritti, schemi riassuntivi, curriculum, certificazioni, progetti laddove richiesto, e potrà essere da altri eventuali documenti ritenuti necessari ad una migliore comprensione di quanto offerto. Gli elaborati presentati devono essere sufficientemente dettagliati e non limitarsi ad intenzioni generiche.

La proposta sarà redatta su file con pagine impostate formato A4 con le modalità di redazione indicate nei diversi elementi di valutazione di cui al precedente art. 4.

I contenuti dell'offerta tecnica sono contrattualmente impegnativi e vincolanti per il concorrente nell'eventualità di aggiudicazione a suo favore. Le migliorie devono essere comprese nell'offerta economica proposta, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione comunale.

L'offerta tecnica non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica proposta dal medesimo concorrente.

La proposta dovrà comunque contenere tutte le informazioni necessarie e/o utili ai fini della valutazione tecnico/qualitativa e della conseguente assegnazione dei punteggi.

ATTENZIONE: nella busta virtuale relativa all'Offerta tecnica non deve essere inserita l'indicazione del prezzo offerto né in forma diretta né in modo da renderne possibile la deduzione da parte della Commissione giudicatrice: l'eventuale inserimento comporterà l'immediata esclusione del concorrente dalla gara per irricevibilità dell'offerta.

Ai sensi 83, comma 9 del Dlgs 50/16 qualunque irregolarità riferita all'offerta tecnica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

A corredo dell'Offerta tecnica, il concorrente può allegare una dichiarazione motivata e comprovata circa le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali (allegato 3).

L'Amministrazione, valutata positivamente la dichiarazione, consentirà l'accesso, ai concorrenti che lo richiedano, alle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 53, comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, o nel caso di valu-

tazione negativa della medesima da parte dell'Amministrazione, l'accesso a tali informazioni sarà sempre consentito.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c), nelle modalità e nei limiti di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. come previsto dall'art. 53 comma 1 del d.lgs 50/16.

Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di aggiudicazione, le previsioni di cui al presente punto costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

5.1.4 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Quale documentazione relativa all'Offerta economica, da produrre unicamente nella busta virtuale dell'offerta economica mediante compilazione dell'apposito form della piattaforma START, è richiesta la seguente documentazione, firmata digitalmente a pena di immediata esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

- 1. indicazione, in cifre, del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara. L'importo potrà essere espresso con un massimo di due decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START;
- 2. l'indicazione, in cifre, dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali) non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi ex lege sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START.

Ai sensi 83, comma 9 del dlgs 50/16 qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 comma 6 del d.lgs 50/16, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, a pena di immediata esclusione dalla procedura in quanto irregolarità essenziale non sanabile ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs 50/16.

Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

N.B. A pena di esclusione dalla gara all'esito negativo del procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, tutta la documentazione presentata per partecipare dovrà essere redatta in lingua italiana, così come in lingua
italiana dovrà essere presentata, in caso di aggiudicazione e/o di controllo ai sensi
dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i., la documentazione richiesta dalla stazione
appaltante a comprova del possesso dei requisiti dichiarati. In caso di soggetto estero in possesso di certificazioni redatte in lingua diversa, dovrà essere prodotta
apposita traduzione autenticata in lingua italiana.

Art. 6 SUBAPPALTO

Ferma restando la necessità di indicare, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che si intende subappaltare o concedere in cottimo, come specificato al numero 11 dell'articolo 5.1.1, la quota parte subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art.105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16.

L'aggiudicatàrio, avvalendosi del subappalto, dovrà rispettare tutti i limiti e le condizioni previste dalla vigente normativa.

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni, nei casi indicati all'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.

Per ciò che riguarda le modalità di effettuazione dei pagamenti, le conseguenze in caso di irregolarità contributive e/o assicurative di uno o più subappaltatori risultanti dal D.U.R.C., e quelle in caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente del/i subappaltatore/i e/o del/i sub-contraente/i, si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 e nel Capitolato speciale di appalto. Resta ferma la responsabilità dell'appaltatore in solido con il subappaltore in relazione agli obblighi contributivi e contributivi ai sensi dell'art.105, comma 8, del D.Lgs.

n. 50/2016.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico- professionale richiesta in relazione alla prestazione assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16. Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappaltatore è, altresì, soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/07 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d.lgs 50/16, l'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, il subappaltatore dovrà garantire l'utilizzo di attrezzature, strumenti e risorse umane analoghi a quelli offerti dall'aggiudicatario; in difetto, il subappalto non potrà essere autorizzato in quanto non in grado di garantire la qualità del servizio come risultante dall'offerta tecnica valutata in sede di gara e costituente parte integrante del contratto di appalto.

Si ricorda che, secondo quanto prescritto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate (poste in essere nel luogo di esecuzione dell'appalto) che richiedono l'impiego di manodopera, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o d'importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% del contratto da affidare.

Art. 7 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il seggio di gara, alle ore 09:00 del giorno 11/08/2016, giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica presso l'ufficio C.U.C. - settore Programmazione e sviluppo del territorio via Gramsci n. 80 Rosignano Marittimo, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione amministrativa e ad escludere il concorrente in caso di carenze che rendano l'offerta irricevibile;
- b) informare gli uffici della C.U.C. delle eventuali irregolarità riscontrate, ai fini della richiesta di regolarizzazione e dell'applicazione della correlata sanzione prevista, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;
- c) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorziato che il consorzio;
- d) verificare che i concorrenti non abbiano partecipato alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero non abbiano partecipato alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario procedendo ad escludere in caso positivo sia il raggruppamento/consorzio che il singolo concorrente.

La seduta di apertura delle buste virtuali è pubblica; si specifica, tuttavia, che solo i titolari o i legali rappresentanti dei partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale.

Qualora sia necessario avviare il sub-procedimento di regolarizzazione ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, il presidente del seggio di gara procederà a sospendere la seduta rinviando alla successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it al link dedicato alla procedura de qua, l'acquisizione di quanto prodotto dal/i concorrente/i le cui dichiarazioni siano state omesse o siano risultate incomplete o, ancora, irregolari ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

Il seggio di gara, nella stessa seduta pubblica oppure il giorno fissato per l'eventuale seconda seduta pubblica, comunicato ai concorrenti tramite la piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza, procede:

- e) all'esclusione dei concorrenti che non abbiano regolarizzato gli elementi o le dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari, e pagato, contestualmente, la sanzione;
- f) all'ammissione dei concorrenti la cui documentazione amministrativa sia risultata completa e regolare, anche a seguito del procedimento di soccorso istruttorio;
- g) all'apertura delle buste virtuali "**B offerta tecnica**" dei concorrenti non esclusi dalla procedura, al solo scopo di verificare la correttezza e completezza della documentazione richiesta dal presente disciplinare;
- h) all'esclusione dei concorrenti che abbiano presentato un'offerta tecnica irricevibile ai sensi del precedente art. 6, paragrafo 6.1.3;
- i) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della C.U.C. ai fini degli adempimenti conseguenti.

Gli uffici della C.U.C. provvederanno ad adottare il provvedimento di ammissione e di eventuale esclusione dei concorrenti e alla sua pubblicazione, entro due giorni, sul profilo di committente sia della C.U.C. sia del Comune di Cecina (sito internet della C.U.C. www.comune.rosignano.livorno.it, sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti", al link dedicato alle pubblicazioni ex d.lgs. n. 50/2016; sito internet del Comune di Cecina www.comune.cecina.li.it, sezione "Amministrazione trasparente"), ai fini di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. A norma dell'art. 120 del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, il ricorso avverso il provvedimento di cui al precedente periodo può essere proposto nel termine decadenziale di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

Gli uffici della C.U.C. provvederanno a comunicare tempestivamente, mediante p.e.c., ai concorrenti ammessi ed esclusi l'avvenuta pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo di committente.

La commissione di gara procederà poi, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche secondo gli elementi di valutazione ed i criteri motivazionali di cui al presente disciplinare di gara, utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui al precedente art. 4.

Effettuate le valutazioni di tutte le offerte tecniche e attribuiti i punteggi complessivi relativi agli elementi di cui al precedente articolo 4, la commissione di gara procederà, in seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite piattaforma START e/o p.e.c. e pubblicata sul sito internet della centrale di committenza www.comune.rosignano.livorno.it al link dedicato alla procedura de qua, alla lettura ai concorrenti dei punteggi come sopra individuati, alla loro registrazione sul portale ed all'apertura delle buste virtuali "C - offerta economica".

Dopo l'apertura delle buste virtuali contenenti l'offerta economica, la commissione verificherà se sussistano offerte imputabili ad un unico centro decisionale sulla base

di univoci elementi e procederà alle relative esclusioni qualora tale verifica abbia esito positivo.

In caso di mancata sottoscrizione, in forma digitale, dell'offerta economica o di qualunque altra sua irregolarità, la commissione procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Fatta salva la verifica e le eventuali esclusioni relative alle imprese in situazione di controllo, alle offerte sarà attribuito il punteggio relativo al criterio b.1 (prezzo), anch'esso indicato all'art. 4 del presente disciplinare. Sarà, quindi, assegnato il punteggio complessivo ad ogni offerta e formata la graduatoria degli offerenti, con eventuale riserva di verifica di congruità delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16. Ai sensi del comma 6 del medesimo art. 97, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità anche nei confronti delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Terminata l'eventuale verifica delle offerte risultate anomale, la commissione di gara dichiarerà, in seduta pubblica, l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, saranno risultate non congrue, ne disporrà l'esclusione e individuerà la migliore offerta congrua, formulando agli uffici C.U.C. la relativa proposta di aggiudicazione ai fini delle successive approvazione e trasmissione alla stazione appaltante per l'aggiudicazione definitiva.

Gli uffici della C.U.C. avvieranno le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dal miglior offerente e procederanno all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del medesimo ai sensi dell'art. 86, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016. L'esito sarà tempestivamente comunicato alla stazione appaltante ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Qualora le verifiche di cui trattasi non abbiano dato esito positivo, si procederà all'esclusione dalla procedura dell'aggiudicatario per il quale non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, se del caso, all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere; provvederà ad individuare il nuovo aggiudicatario per il quale saranno disposte le verifiche dei requisiti generali e speciali, se non già effettuate, oppure a dichiarare deserta la gara nell'ipotesi in cui non vi siano offerte valide non anomale. In aggiunta alle sanzioni sopra descritte, la stazione appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a incamerare la garanzia presentata a corredo dell'offerta.

Riguardo al requisito di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016, qualora dalla verifica condotta emergano illeciti professionali a carico dell'aggiudicatario, la C.U.C. procederà a valutare tali risultanze ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura e degli adempimenti conseguenti, garantendo il contraddittorio con l'operatore economico.

L'aggiudicazione definitiva, ancorché non efficace nell'attesa della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti posseduti dall'aggiudicatario, sarà comunicata, a cura della stazione appaltante, nei tempi e nelle forme di cui all'art. 76 del D.Lgs n. 50/2016 e l'esito della gara sarà pubblicato sul sito internet sia della C.U.C. sia della stazione appaltante, oltre che nelle forme obbligatorie per legge.

La Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 71 del Dpr 445/2000, successivamente alle operazioni di gara, potrà effettuare sui concorrenti ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta "A – Documentazione".

La stipulazione del contratto, comunque subordinata all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, potrà avvenire a cura della stazione appaltante solo dopo 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto all'art. 32, comma 10, del medesimo decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso per l'annullamento dell'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare: in tale ultimo caso, il contratto potrà essere stipulato solo decorsi 20 giorni dalla notificazione dell'istanza cautelare oppure sino alla pronuncia sull'istanza cautelare stessa o sul merito, se successiva.

Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI

L'offerta e i documenti allegati dovranno essere redatti in lingua italiana. Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta purché risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativo all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica fossero uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Si richiama l'attenzione sul fatto che i prezzi di riferimento pubblicati dall'A.N.A.C aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli. In ragione di ciò, l'eventuale pubblicazione di nuovi prezzi di riferimento inferiori a quelli del presente contratto, intervenuta nelle more dello svolgimento della presente procedura, obbligherà la stazione appaltante ad annullare la procedura stessa o l'eventuale aggiudicazione intervenuta.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, la spesa sostenuta dalla stazione appaltante Comune di Cecina per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui due quotidiani a diffusione nazionale e locale dovrà essere rimborsata dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Allo scopo, si informa che l'importo speso per le suddette pubblicazioni è pari ad € 2.396,42, IVA compresa. Le modalità per il rimborso saranno specificate nella comunicazione di aggiudicazione definitiva.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o

postale o altri strumenti idonei a garantire tale tracciabilità, nel quale dovranno essere riportati i codici CIG assegnati al presente contratto.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, nel quale sarà riportata apposita clausola, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e come individuati analiticamente in apposito articolo del capitolato speciale relativo al presente appalto.

CLAUSOLA SOCIALE

L'impresa aggiudicataria si assume l'impegno a ricollocare gli operatori alle dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice uscente già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa" ai fini della tutela della continuità dei rapporti di

lavoro in essere, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio.

A norma dell'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Si richiama quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. n. 642/1972 in tema di imposta di bollo.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria, sulla base dello schema tipo 1.2 del Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni. L'importo deve essere adeguato a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/16.

Fermo restando quanto sopra stabilito, l'Amministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/07 e s.m. e nelle modalità ivi previste, procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. prima dell'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 81/08, il Comune provvederà a controllare se l'impresa:

- √ ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08;
- √ ha nominato il medico competente di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/08;
- √ ha redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08;

✓ ha effettuato adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, visionando tutta la documentazione relativa.

L'eventuale esito negativo di tale verifica sarà comunicato, da parte del Comune, alla competenza Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

L'aggiudicazione definitiva potrà divenire efficace solo dopo la verifica, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, della regolarità contributiva e assicurativa dell'aggiudicatario.

Il Comune stazione appaltante provvederà, inoltre, a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della suddetta verifica.

Si fa notare che l'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione richiesta ai fini della stipula contrattuale, entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione di aggiudicazione.

Il contratto d'appalto verrà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e sarà soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli sul contratto e sui documenti che fanno parte integrante dello stesso, imposta di registrazione,...) sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dalla stazione appaltante, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, si procederà a segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché ad incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante di richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per danni subiti, è in facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti seconda classificatà nella graduatoria delle offerte.

L'Amm.ne appaltante dichiara fin d'ora, che potrà avvalersi della possibilità indicata all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di poter interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, la C.U.C. offre per mezzo del proprio sito internet www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara", nonché mediante la piattaforma telematica START https://start.e.toscana.it/rtrt/, un accesso gratuito, il-

limitato e diretto, per via elettronica ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara a livello nazionale.

Si precisa, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, che questa C.U.C., per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto indicata, utilizza i seguenti mezzi: piattaforma START, p.e.c. e pubblicazioni sul proprio sito internet: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce "Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/Avvisi e bandi di gara". Pertanto, ogni volta in cui nella presente lettera si fa riferimento ad eventuali comunicazioni ai partecipanti alla gara le stesse verranno rese con una o più delle modalità sopra palesate.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. Eugenio Stefanini - tel 0586/611638-612 - e-mail e.stefanini@comune.cecina.li.it.

Per informazioni di carattere amministrativo inerenti alla gara d'appalto rivolgersi all'Ufficio Gare di questa Centrale di Committenza (sig. Fabrizio Baldini - dott.ssa Cinzia Callai - dott.ssa Federica Bandini) ai seguenti numeri telefonici 0586/724370 -466-362.

Chiarimenti tecnici: dott.ssa Chiara Selvi - tel 0586/611606

Potranno essere formulati quesiti di ordine generale, redatti in lingua italiana o accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana, mediante il canale comunicazioni della piattaforma START presente all'interno della procedura de qua oppure al seguente indirizzo e-mail: f.bandini@comune.rosignano.livorno.it, entro e non oltre il giorno 4 agosto 2016. Le risposte ai suddetti quesiti verranno rese pubbliche, in forma anonima, sulla piattaforma START nella sezione relativa al "dettaglio gara" nonché sul sito internet della Centrale di Committenza sopra riportato e tenute costantemente aggiornate.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, si informa che:

- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento, il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, tuttavia, un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara per impossibilità di prosecuzione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente della C.U.C. e della stazione appaltate responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- al personale dipendente della stazione appaltante;
- agli eventuali soggetti esterni all'Ente comunque coinvolti nel procedimento;
- alla commissione di gara;
- ai concorrenti in gara;
- ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n. 241/90;
- soggetti attivi della raccolta dei dati sono la stazione appaltante e la Centrale Unica di Committenza;

i diritti esercitabili sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il dirigente della C.U.C. (ing. Andrea Immorali)

ALLEGATI:

- istruzioni operative per START
- regole tecniche START
- Allegato 1 (dichiarazione requisiti generali concorrente)
- Allegato 1-bis (dichiarazione requisiti generali ausiliaria)
- Allegato 1-ter (dichiarazione requisiti generali ausiliaria in esercizio provvisorio/concordato preventivo con continuità aziendale)
- Allegato 2 (dichiarazione requisiti speciali concorrente e altre dichiarazioni)
- Allegato 2-bis (dichiarazione requisiti speciali ausiliaria e altre dichiarazioni)
- Allegato 2-ter (dichiarazione requisiti speciali ausiliaria in esercizio provvisorio/concordato preventivo con continuità aziendale e altre dichiarazioni)
- Allegato 3 (dichiarazione segreti tecnici e commerciali)
- codice di comportamento dipendenti pubblici
- codice di comportamento dipendenti Comune di Cecina